

PERMESSI ELETTORALI

Come noto nei giorni 13 e 14 aprile pp.vv. si svolgeranno le consultazioni elettorali. Al riguardo, si ricorda che i colleghi che sono direttamente interessati in qualità di **Presidenti di seggio, Segretari, Scrutatori, Rappresentanti di lista o di gruppo** avranno diritto a permessi retribuiti come previsto dall'art. 11, Legge 21/3/1990 num. 53 e dalla Legge 29/1/1992. num. 69.

I lavoratori impegnati alle operazioni di voto hanno quindi diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle stesse ed i relativi giorni di assenza sono considerati come giorni di attività lavorativa.

Nel caso specifico della prossima tornata elettorale, i colleghi che si assenteranno per la giornata di **domenica 13** aprile p.v. avranno diritto ad un giorno di riposo compensativo che di norma va fruito subito dopo la fine delle consultazioni e/o previo accordo con l'Azienda, mentre per il **lunedì 14** aprile sarà da considerarsi come "normale" giornata lavorativa.

Per la giornata di **sabato 12** aprile, in quanto compresa nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, i lavoratori interessati hanno diritto al pagamento di una quota retributiva aggiuntiva alla normale retribuzione o, in alternativa, a riposo compensativo.

Si ricorda, infine, che i dipendenti interessati devono comunicare all'Azienda la loro assenza producendo il "certificato di chiamata al seggio" e, solo dopo essere rientrati in servizio, dovranno presentare una certificazione che attesti la loro presenza al seggio di riferimento per tutta la durata delle operazioni di voto (nel caso di Presidenza la certificazione deve essere controfirmata dal Vice Presidente di seggio).

DETRAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI
(art. 1, comma 309, Legge 244 del 27 dicembre 2007)

Si rende noto che la Legge num. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto, **per l'anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.**

In particolare riconosce **una detrazione IRPEF del 19%** dall'imposta lorda per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 – ovvero se l'abbonamento scade nel 2009 – **per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.**

Il limite massimo di detrazione è di 250,00 euro e deve intendersi riferito cumulato alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

La detrazione spetta quindi per gli abbonamenti annuali relativi ai soggetti che utilizzano il trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana (studenti, lavoratori, pensionati) mentre non spetta agli abbonamenti giornalieri (anche se di durata superiore) ed alle "carte integrate" (abbonamento trasporti con accesso a musei e spettacoli).

La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 19/E del 7/03/2008 ha chiarito che *"ai fini della detrazione in esame si debba intendere per "abbonamento" un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato"*, alla luce di tale chiarimento si ritiene che siano ammesse a fruire della detrazione le spese per gli abbonamenti non solo annuali ma anche mensili e, comunque, **gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.**

La circolare ha precisato che non possono beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali per esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Sul titolo di viaggio nominativo devono essere indicate la durata dell'abbonamento, la spesa sostenuta e la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra documentazione attestante la data di pagamento.

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per lui stesso o per un suo familiare a carico.

Per maggiori informazioni sulla normativa in parola si rinvia alla Circ. n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.

**TEMPO DETERMINATO
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA**

La legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha introdotto importanti modificative alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Riservandoci di fornire maggiori dettagli non appena saranno superati alcuni dubbi interpretativi, riteniamo opportuno segnalare il riconoscimento, da parte della legge in oggetto, di **un diritto di precedenza a favore dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato in caso di successivo ricorso da parte dello stesso datore di lavoro ad assunzioni a tempo indeterminato.**

Più precisamente l'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 così come modificato dalla legge n. 247/2007, dispone che:

"4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

Al fine di supportare adeguatamente i lavoratori interessati (vedi 4-sexies) si allega un fac simile di lettera da inviare al datore di lavoro per esercitare il diritto di precedenza.

FAC – SIMILE

Mittente

.....
.....

Spettabile

.....
.....

Oggetto: esercizio del diritto di precedenza ai sensi dell' art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007.n. 247.

Io sottoscritto/a intendo avvalermi del diritto di precedenza riconosciutomi dalle norme in oggetto in caso di Vostre assunzioni a tempo indeterminato, avendo svolto alle Vostre dipendenze il (o i) seguente (seguenti) rapporto (rapporti) di lavoro a termine.....

Distinti saluti.

Luogo e data,.....

In fede

.....

Il Segretario Responsabile FALCRI Findomestic Gruppo

Alessandro Poggi